

**COMUNE DI SONDRIO**  
Provincia di Sondrio

**Proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa alla concessione per lo svolgimento del servizio di riqualifica, efficientamento, fornitura di energia elettrica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica con predisposizione dei servizi di "Smart City" per il Comune di Sondrio**

# REPUBBLICA ITALIANA

## COMUNE DI SONDRIO

**OGGETTO: Proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa alla concessione per lo svolgimento del servizio di riqualifica, efficientamento, fornitura di energia elettrica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica con predisposizione dei servizi di "Smart City" per il Comune di Sondrio.**

L'anno [●], alle ore [●] del giorno [●] del mese di [●] presso la sede del Comune di Sondrio, sita in Sondrio Piazza Campello n.1, avanti al Dott. [●], Segretario Comunale del Comune, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. [●] del vigente Statuto Comunale, dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed dell'art. [●] del Regolamento Comunale dei contratti, in quanto in possesso dei requisiti di legge, sono presenti i Signori, della cui identità personale io Segretario sono certo:

- [●] [●], nato a [●] il [●], in qualità di [●] giusto decreto del Sindaco prot. [●] del [●], domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta C.F. [●] chiamata nel prosieguo del presente atto 'Amministrazione', 'Stazione Appaltante' o 'Concedente'

e

- [●] [●], nato a [●] il [●], residente in [●], che interviene in questo atto in qualità di [●], della società [●] codice fiscale e p.iva [●] con sede legale in [●] Via [●]. n. [●] iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [●] al n. [●] chiamata nel proseguo del presente atto 'Concessionario'

*(oppure)*

- [●] [●] nato a [●] il [●], residente in [●], che interviene in questo atto in qualità di [●], dell'Associazione Temporanea di Impresa (di seguito denominato A.T.I.) costituita tra: la società [●] codice fiscale e p.iva [●] con sede legale in [●] Via [●] n. [●], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [●] al n. [●] e la società [●] codice fiscale e p.iva [●] con sede legale in [●] Via [●] n. [●], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [●] al n. [●], in forza di scrittura privata [●], con atto notarile Repertorio al n. [●] Raccolta n. [●] del dott. [●] notaio in [●] ed iscritto presso il collegio Notarile di [●]; nel proseguo indicati come il "Concessionario";

PREMESSO CHE

- in considerazione dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici e al contenimento dell'inquinamento luminoso, atmosferico e di ecosostenibilità del proprio territorio, il Comune di Sondrio con delibera di Consiglio Comunale n. [●] del [●] ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio di riqualifica, efficientamento, fornitura di energia elettrica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica con predisposizione dei servizi di "Smart City" per il Comune di Sondrio. Ha, quindi, provveduto, con deliberazione n. [●] del [●], all'adozione nell'ambito del proprio programma, del suddetto studio di fattibilità ed all'approvazione, a tutti gli effetti, di tutti i relativi atti e documenti, compreso, in particolare, il piano economico-finanziario ("PEF"), recante i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2020, le

opere oggetto di efficientamento energetico sono state fatte oggetto di approvazione del DOCUP dell'Amministrazione pubblica;

- con atto deliberativo n. [●] adottato in data [●], la Giunta Municipale ha dichiarato d'interesse pubblico per il Comune di Sondrio della Proposta presentata dall'operatore economico Varese Risorse SpA e specificata al precedente punto;

- con atto deliberativo n. [●] adottato in data [●], il Consiglio Comunale ha inserito tale Proposta nel Programma Annuale dell'Attività contrattuale per l'acquisizione di Beni e Servizi ex art. 271 del DPR 207/2010;

- ai fini della scelta del Concessionario, il Comune di Sondrio ha indetto una gara aperta ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

- in esito alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la commissione giudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata da [●], assegnando un punteggio pari a [●] [oppure] vista l'assenza di offerte, la commissione giudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata dal Proponente;

- il Comune, con deliberazione n. [●] del [●], ha individuato l'operatore economico cui affidare la concessione avente ad oggetto il Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune stesso con fornitura di energia elettrica, sistema di efficientamento energetico, riduzione dei consumi energetici, messa in sicurezza, contenimento dell'inquinamento luminoso, oggetto della presente Convenzione ("Convenzione");

- che [●], Responsabile Unico del procedimento dell'affidamento di cui trattasi ha attestato che sono trascorsi [●] giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, in data [●] che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo ovvero è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000;

- che con determinazione n. [●] del [●] del [●] il medesimo contratto è stato aggiudicato al Concessionario;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Premesse**

Il Contratto regola il rapporto tra le Parti. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Le Parti precisano che i Documenti Contrattuali sono ben conosciuti ed accettati dalle stesse, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituendone parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamati nella Convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

### **CAPO I (DEFINIZIONI, OGGETTO DEL CONTRATTO, DURATA)**

#### **Articolo 1 (Definizioni e Condizioni Generali)**

Ai fini del presente contratto si intendono per:

1. “*STAZIONE APPALTANTE*” o “*AMMINISTRAZIONE*” o “*CONCEDENTE*”: il Comune di Sondrio (SO) amministrazione aggiudicatrice concedente;
2. “*CONCESSIONARIO*”: il soggetto aggiudicatario della Concessione;
3. “*CONCESSIONE*”: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario dall’art. 2 del presente contratto di concessione;
4. “*CODICE*”: il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici)
5. “*PARTI*”: Il Concedente ed il Concessionario congiuntamente;
6. “*PARTE*”: Il Concedente od il Concessionario singolarmente;
7. “*CRONOPROGRAMMA*”: la tabella dei tempi previsti per l’eventuale revisione del PROGETTO DELL’OFFERTA, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell’OFFERTA;
8. “*SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO*”: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere, allegato al Progetto dell’Offerta;
9. “*DOCUMENTO CONTRATTUALE*” o “*CONVENZIONE*” o “*CONTRATTO DI CONCESSIONE*” o “*CONTRATTO*”: il presente contratto;
10. “*FINANZIATORI*”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
11. “*OPERE*”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;
12. “*OFFERTA*”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;
13. “*PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO*” o “*PEF*”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario
14. “*PROGETTO DELL’OFFERTA*”: il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, presentato in fase di gara sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore ed eventualmente integrato con le migliorie proposte dall’Aggiudicatario ed accettate dal Concedente.
15. “*RUP*”: responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal Concedente e posto a carico del Concessionario.
16. “*MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA*”: insieme di interventi atti a mantenere l’integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d’uso per garantirne la vita utile: questi interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d’uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere vengono eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

17. *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”*: insieme di interventi non ricorrenti e d’elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene ed ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.
18. *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018 -Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica-) DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”*: è una manutenzione che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fino a quando tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell’oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.
19. *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018 -Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica-) DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”*: è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell’intero oggetto facente parte degli impianti di illuminazione pubblica: in tal caso l’intervento si configura come intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
20. *“CONTRIBUTO UNA TANTUM”* per il primo anno di gestione e al fine di procedere ad un intervento rilevante anche da un punto di vista estetico-funzionale degli impianti di illuminazione viene riconosciuto un canone una tantum di compartecipazione del Concedente quale avviso della gestione per interventi di miglioramento;
21. *“INTERVENTO EXTRA-CANONE”* Si configura un intervento extra-canone e non ricompreso nella qualificazione di manutenzione straordinaria quell’intervento che si rende necessario a seguito di calamità naturali, eventi socio-politici e atti vandalici e comunque indicato negli elaborati di progetto (specificazione delle caratteristiche del servizio), per i quali il Concessionario non abbia potuto rivalersi del danno subito sugli esecutori/responsabili di tali atti una volta identificati. Gli interventi di questa tipologia saranno eseguiti dal Concessionario secondo le modalità definite al successivo articolo 19.
22. *“ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO”*: si intende l’insieme degli interventi atti a mettere a norma l’impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti come indicato negli elaborati di progetto.
23. *“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”*: si intende il minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, conseguito con l'uso di sorgenti luminose della massima efficienza (lampade con alto rapporto fra la potenza luminosa resa e potenza elettrica assorbita) sia a scarica che a LED, e/o con dispositivi di stabilizzazione-regolazione della tensione (per lampade a scarica), e/o con dispositivi di regolazione della corrente di alimentazione (per lampade a LED), che consentano la regolazione del flusso luminoso nel rispetto dei minimi di legge prescritti.
24. *“IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA O IMPIANTO”*: si intende il complesso formato da: quadri di alimentazione, linee dorsali, derivazioni, sostegni, apparecchi di illuminazione ed eventuali ulteriori apparecchiature di regolazione e controllo, il tutto di proprietà comunale destinato a realizzare l’illuminazione di aree esterne ad uso pubblico, presenti sulle strade, aree urbane e

pedonali del territorio comunale. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica (questo escluso in quanto proprietà del distributore di energia). E' da considerarsi ampliamento di detto impianto, la realizzazione di ulteriori linee di alimentazione, sostegni e centri luminosi;

25. **“MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”**: insieme di operazioni, anche provvisorie, atte a rendere sicuro l’impianto. A titolo di esempio non esaustivo: disalimentazione elettrica, perimetrazione di parte di impianto con cartellonistica e bande di delimitazione bianco rosse o barriere mobili da cantiere, rimozione supporti, linee o quadri elettrici incidentati e / o pericolanti, delimitazione e segnalazione chiusini sollevati, rotti o incidentati, fornitura e posa di carter, portelle, scatole di derivazione provvisorie di chiusura e protezione parti elettriche, morsettiere, collegamenti elettrici provvisori ecc. La messa in sicurezza dell’impianto o porzione di esso, si intende generalmente a carattere provvisorio e deve essere seguita da un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria finalizzato al ripristino integrale delle condizioni tecniche e di esercizio.
26. **“CONSEGNA DEI LAVORI”**: indica il momento, successivo all’approvazione del Progetto Esecutivo, in cui vengono consegnati i lavori
27. **“COORDINATORE PER L’ESECUZIONE”**: indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’Opera, nominato dal Concedente, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008;
28. **“COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE”**: indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’Opera, nominato dal Concessionario, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008;
29. **“CRONOPROGRAMMA”**: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di tutti i permessi necessari per lo svolgimento dei Lavori, il completamento dell’Opera e l’Erogazione dei Servizi, come di volta in volta modificato e aggiornato, compreso nell’Offerta;
30. **“DIRETTORE DELL’ESECUZIONE”**: indica il soggetto, individuato dal Concedente, che nella fase di gestione provvede alla verifica di conformità dei servizi e delle forniture, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali;
31. **“DIRETTORE DEI LAVORI”**: indica il soggetto, incaricato dal Concedente delle attività di direzione dei lavori, posto a capo dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, in conformità all’articolo 101 del Codice;
32. **“DOCUMENTI CONTRATTUALI”**: indica congiuntamente i Documenti di gara, i Documenti di cui all’Offerta ed i Documenti di Progettazione;
33. **“FORZA MAGGIORE”**: gli eventi non imputabili all’operatore economico, tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi eventi di forza maggiore:
  - a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’amministrazione o l’operatore economico, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto della Concessione;
  - b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
  - c. insurrezioni e altre agitazioni civili;
  - d. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
  - e. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

- f. pandemie, epidemie e contagi;
- g. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
- h. impossibilità imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

1.2 Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

1.3 Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

1.4 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

1.5 Non è ammessa la cessione del Contratto.

## **Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessione)**

2.1 Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di illuminazione pubblica, ossia nello specifico:

- Il servizio di Illuminazione Pubblica ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n°50/2016 e comprende i servizi di seguito elencati e puntualmente descritti nel Progetto dell'Offerta.
- La gestione degli impianti di illuminazione pubblica, articolata nei seguenti punti:
  - a. la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1 D.M.28/03/2018 Criteri Ambientali Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica);
  - b. la manutenzione ordinaria;
  - c. la manutenzione straordinaria conservativa;
  - d. la manutenzione straordinaria non conservativa;
  - e. la verifica periodica degli impianti (come definita al cap. 3.3.5.3 D.M.28/03/2018 Criteri Ambientali Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica);
  - f. il censimento di livello 2 dei predetti impianti di illuminazione pubblica;
  - g. la realizzazione di un Progetto Esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo dei predetti impianti di illuminazione pubblica con predisposizione dei servizi di "Smart City";

- h. l'esecuzione degli interventi previsti nel suddetto Progetto Esecutivo, secondo le modalità tecniche ivi specificate e secondo le modalità finanziarie specificate al successivo articolo 13;
- i. la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti oggetto della Concessione attraverso la voltura in capo al Concessionario dei relativi contratti di fornitura energetica e/o la stipula da parte del Concessionario di nuovi contratti di fornitura energetica per i suddetti impianti;

Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo l'Impianto e le dotazioni necessarie per l'espletamento del Servizio sono concessi in uso gratuito dal Comune al Concessionario, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Resta inteso tra le Parti che la titolarità di tutte le posizioni giuridiche ed economiche relative alla concessione di Titoli di Efficienza Energetica e Tariffe incentivanti, ove previste, o qualsiasi altra forma di supporto pubblico o privato, rimarrà in capo al Concedente.

2.2 Il valore della Concessione in applicazione dell'art. 167 D.lgs. 50/16 e s.m.i. è pari a euro [indicare il valore [●]], dei quali, per gli interventi comprensivi degli oneri della sicurezza euro [indicare il valore [●]], oltre IVA.

### **Articolo 3 (Durata)**

La presente concessione avrà durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, che dovrà avvenire non prima di 60 giorni dalla stipula del presente contratto. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico delle parti.

## **CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI)**

### **Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)**

4.1 Il Concessionario s'impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le attività descritte nel precedente articolo 2 conformemente a quanto previsto nel Progetto dell'Offerta, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente contratto a carico del Concedente.

4.2 Il Concessionario si impegna a prevedere nel quadro economico dell'opera le spese tecniche da rimborsare al Comune conformemente a quanto indicato nel Disciplinare di Gara.

4.3 Il Concessionario s'impegna ad elaborare le progettazioni relative alla presente Concessione nel rispetto della normativa di riferimento e del Codice, eseguendo a propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto del Contratto. La validazione del Progetto Esecutivo sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dal Concedente.

4.4 Ai sensi dell'art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Responsabile dei Lavori nominati dalla Stazione Appaltante. Gli oneri relativi alle prestazioni dei professionisti sopra indicati saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Il Direttore dei Lavori sarà remunerato dal Concedente cui il Concessionario provvederà a rifondere le spese relative previa presentazione delle corrispondenti fatture. Resta inteso che il Concessionario assumerà queste obbligazioni di pagamento subordinandole alla verifica

di congruità dei costi per gli oneri in argomento rispetto ai relativi prezzi medi di mercato ed alle tariffe degli ordini professionali.

4.5 Tutti gli eventuali appalti, subappalti, sub-affidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati dal Concessionario al R.U.P. od al Direttore dell'Esecuzione.

4.6 Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza sia nel corso dell'esecuzione delle opere previste dal Progetto Esecutivo che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

4.7 Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

4.8 L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.

4.9 Il Concessionario si impegna a rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero.

4.10 Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause a sé imputabili.

4.11 Il Concessionario si obbliga, su richiesta formale del Concedente, a fornire tutte le indicazioni tecniche in proprio possesso, desumibili dai rilievi e dalla documentazione tecnica impiegata per lo sviluppo dei progetti relativi alla presente Concessione, circa l'idoneità strutturale dei sostegni di illuminazione pubblica ad ospitare dispositivi pubblicitari o di telecomunicazioni la cui installazione e gestione il Concedente voglia affidare a Terzi rimanendo esclusa dall'oggetto della presente Concessione.

4.12 Il Concessionario, in accordo al Cap. 6 delle Linee Guida n. 9 del 21/08/2018 emanate dall'ANAC, si impegna ad elaborare annualmente un resoconto tecnico ed economico sullo svolgimento del Contratto contenente gli elementi rilevanti necessari per accertarne il corretto svolgimento, quali, a titolo non esaustivo: l'avanzamento dei lavori in relazione al Cronoprogramma, l'esecuzione dei controlli, l'applicazione di eventuali penali.

4.13 I rischi che, a vario titolo le Parti si assumono, sono dettagliati nell'Allegato A: "Matrice dei Rischi".

4.14 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la riqualifica ai sensi del sopracitato Progetto e la gestione dell'impianto ai sensi delle Specifiche di gestione.

4.15 Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- a) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo presentato in sede di gara ed approvato dal Concedente;
- b) sottoporre al Concedente, il Progetto Esecutivo, nei termini e modalità previsti dal presente Contratto;
- c) acquisire le Autorizzazioni a suo carico;
- d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni a suo carico;

- e) realizzare, i lavori in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente nei termini del Cronoprogramma;
- f) mantenere l'impianto oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nelle Specifiche di gestione e del progetto esecutivo;
- g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- h) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- i) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.

#### **Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)**

5.1 Il Concedente nominerà, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico del Procedimento. Quindi, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento nominerà, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

5.2 Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

5.3 Compete inoltre al Concedente nominare il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo ed il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice.

5.4 Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario

5.5 Il Concedente è tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all'articolo 14 con le modalità ivi disciplinate.

5.6 Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo articolo 11.

5.7 Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (il RUP o il Direttore dell'Esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

5.8 Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo articolo 12.

5.9 Il Concedente si impegna a tenere indenne il Concessionario da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dagli eventuali danni cagionati da dispositivi pubblicitari, di telecomunicazione e/o di qualsiasi altro genere installati sui sostegni di illuminazione pubblica da Terzi Concessionari. Le eventuali riparazioni che si dovessero rendere necessarie per i danni causati agli impianti oggetto della Concessione saranno remunerate dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'articolo 20.

5.10 Compete altresì al Concedente:

- a) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario, corredato dalle relative Autorizzazioni entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dalla data di presentazione del progetto esecutivo notificato dal Concessionario stesso. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
- b) approvare le eventuali Varianti di cui al successivo articolo 10.

5.11 Il Concedente si impegna, infine, a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica rilevante ai fini dell'esecuzione e della vigenza della concessione che sia nella disponibilità del Concedente;
- b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli impianti e delle aree interessate dalla Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.

5.12 Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni di propria pertinenza come successivamente specificato dall'art. 11.

5.13 Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di pertinenza del Concessionario sono a carico di quest'ultimo, salvo che lo stesso dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

#### **Art.5-bis) - (Profili di rischio)**

Il presente Contratto di Concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario che rimane responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione del Contratto. In particolare, il contratto comporta il trasferimento, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel sopracitato "Progetto dell'Offerta" e nella matrice dei rischi che si allega alla lettera A e che qui si richiama quale parte integrante del Contratto. Il rischio di costruzione è totalmente in capo al privato Concessionario, esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale. Il rischio di disponibilità è totalmente in capo al privato Concessionario, esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione degli impianti, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato considerato che il soggetto pubblico (Concedente) ha il diritto di applicare sanzioni economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario dichiara che quanto risulta dal Contratto medesimo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni

caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta, avendo tenuto conto in particolare dei costi della sicurezza e del personale necessario per la realizzazione dei lavori migliorativi e di gestione del servizio.

#### **Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)**

6.1 La consegna degli impianti avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti, come accennato all'articolo 3 del presente Contratto.

6.2 Il verbale conterrà l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.

6.3 Con la sottoscrizione della presente Concessione, il Concedente conferisce mandato al Concessionario per la voltura in capo a sé della titolarità dei contratti di fornitura di energia elettrica relativi agli impianti oggetto della Concessione.

6.4 Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica in argomento, nel periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture ed escluderà gli importi relativi ai consumi energetici di eventuali carichi elettrici relativi ad impianti non compresi nella Concessione.

6.5 Ottenuta l'approvazione del Progetto Esecutivo di cui all'articolo 2 da parte del Concedente e ricevuta la relativa comunicazione formale, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori ivi previsti, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

6.6 Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti attivati dal Concessionario dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Codice e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell'Esecuzione.

6.7 L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

6.8 La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

6.9 La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 1.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

6.10 Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

6.11 In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

6.12 Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

6.13 Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle sopra elencate, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

#### **Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)**

7.1 Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e fermo restando quanto previsto all'articolo 24.

7.2 All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario che dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla riconsegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.

7.3 Il Concedente, al termine della Concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato elettrico, dovrà volturare in capo a sé i contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto della Concessione rifondendo al Concessionario gli importi relativi ai consumi degli impianti oggetto della Concessione, da Questi eventualmente corrisposti dopo la scadenza della Concessione.

#### **Articolo 8 (Penali)**

8.1 Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del Concedente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

8.2 I giorni e le ore di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

8.3 Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del R.U.P o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

8.4 Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Concedente potrà procedere all'applicazione della penalità richiedendo al Concessionario l'emissione di una nota di credito da scomputare dall'importo periodico (canone) dovuto dal Concedente alla scadenza immediatamente successiva.

8.5 In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Descrizione	Valore penale
Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi	250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le Parti
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Progetto dell'Offerta	Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti in conformità al presente contratto
Mancata rispondenza dei contenuti del piano di manutenzione ai requisiti previsti dal Progetto dell'Offerta	250 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non conformità rispetto ai termini previsti nelle "Specificazioni Caratteristiche del Servizio"
Rispetto tempo di intervento "priorità 1"	50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nelle "Specificazioni Caratteristiche del Servizio"
Rispetto tempo di intervento "priorità 2"	200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nelle "Specificazioni Caratteristiche del Servizio"
Rispetto tempo di intervento "priorità 3"	200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nelle "Specificazioni Caratteristiche del Servizio"
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto	1000 € per ogni inadempimento rilevato
Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto esecutivo delle Opere	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 10 della presente Convenzione
Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria	50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento
Ritardo nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica nel data-base informatico del Concessionario	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nelle "Specificazioni Caratteristiche del Servizio"
Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce (interventi in "priorità 1"). La penale si applica qualora il rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell'anno precedente e quello dell'anno in corso sia al di sotto della soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto si calcola assumendo che il valore del tasso di guasto dell'anno precedente sia pari al 12%.	500 €/anno

## **Articolo 9 (Subappalto)**

9.1 Il Concessionario avrà facoltà di subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione con le modalità previste dall'art. 174 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto nell'offerta impegnandosi, in tal caso, a presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto la documentazione di seguito specificata:

- la copia autentica del contratto di subappalto;
- la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del subappaltatore;
- l'eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa.

9.2 Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna dell'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto si intenderà non autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

## **Articolo 10 (Progettazione, varianti)**

10.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario sottoporrà all'approvazione del RUP, il Progetto Esecutivo delle Opere di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti. Il Progetto dovrà essere conforme alla normativa di riferimento ed ai punti ad esso applicabili del D.lgs. n° 50/2016.

10.2 L'approvazione del Progetto Esecutivo sarà eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al Progetto Definitivo ed agli altri documenti contrattuali entro il termine massimo dei successivi 90 (novanta) giorni.

10.3 Il Concessionario si impegna a sostenere tutti gli oneri di progettazione, così come risultanti dal Piano Economico-Finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. A tale scopo il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della Concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.

10.4 In fase di approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il Progetto dell'Offerta. In tal caso, la stima dei costi di tali modifiche, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modifica dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle modifiche stesse. Più in particolare, il Concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal Progetto dell'Offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezzario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito al netto dello sconto offerto in sede di gara e, qualora le voci non fossero presenti neppure nel suddetto Prezzario, formulando Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 DPR n° 207/2010. I suddetti Nuovi Prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.

10.5 Il Contratto potrà essere modificato attraverso la stipula di Atti Aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;

b) lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e idonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) modifiche non sostanziali idonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 ed al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.

10.6 L'esecuzione degli Atti Aggiuntivi relativi ai casi sopra elencati sarà subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

10.7 L'eventuale aumento di valore, determinato da uno o più degli interventi di cui ai punti da a) ad e), non potrà in ogni caso eccedere complessivamente il 50% del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determinerà l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

Il Concessionario sarà, in ogni caso, responsabile di tutti gli eventuali errori e/od omissioni nella progettazione relativa agli interventi di cui ai punti da a) ad e), restando obbligato a sostenerne tutti gli eventuali costi connessi e/o conseguenti, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno generato dai suddetti errori e/od omissioni.

10.8 Gli interventi di cui ai punti da a) ad e) del presente articolo, pur comportando l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, non costituiranno condizione per l'avvio della procedura di cui all'articolo 18.

I suddetti interventi non potranno determinare, in alcun caso, una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b) del D.Lgs 50/2016, né alterare l'allocatione dei rischi così come riportata nella Matrice dei Rischi allegata al presente Contratto.

#### **Articolo 11 (Autorizzazioni amministrative)**

11.1 Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della Concessione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

11.2 Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti e come previsto dall'ultima allinea dell'articolo 5 fatti salvi gli obblighi che competono al Concedente, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, relativamente alle attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni di propria pertinenza.

#### **Articolo 12 (Collaudo)**

12.1 Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designerà un Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale.

12.2 Saranno a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato.

12.3 Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.

12.4 Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l'ultimazione di tali parti al RUP.

12.5 Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".

12.6 Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

12.7 Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

- durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

12.8 In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del DPR n. 207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art.22.

### **CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)**

#### **Articolo 13 (Finanziamento delle opere)**

13.1 Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere previste dal Progetto Esecutivo e si farà carico di tutti i costi relativi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla fornitura di energia elettrica per gli impianti oggetto della Concessione, per tutta la durata della stessa.

13.2 Ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 e secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 3-4-5 del d.lgs 50/2016, il Concessionario, sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il Piano Economico Finanziario nel quale vengono definitivi l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente Concessione.

13.3 Il Concessionario, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della Concessione, così come definito dall'art. 3 comma 1 lettere fff del d.lgs 50/2016, concorrerà alle spese per le attività di manutenzione straordinaria descritte al precedente articolo 1.

13.4 Qualora il canone di cui all'art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario, ivi compreso il finanziamento delle Opere previste dal Progetto Esecutivo, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente.

#### **Articolo 14 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)**

Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario per quanto attiene agli impianti di illuminazione pubblica è costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore ( $C_{OFF}$ ) è pari ad €

\_\_\_\_\_.

Il suddetto canone sarà oggetto di fatture mensili che dovranno essere pagate dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario e non potrà essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Concessionario applicherà il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale (pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economica e delle Finanze sulla G.U.R.I.), maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.

Ai fini dell'aggiornamento periodico, si stabilisce convenzionalmente che il suddetto corrispettivo sarà suddiviso nelle tre quote così definite:

$E_{OFF}$  = .....: quota, stimata in misura del ..% del canone annuo, inerente l'approvvigionamento di energia elettrica;

$G_{OFF}$  = .....: quota, stimata in misura del ..% del canone annuo, inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto della Concessione e la gestione del servizio;

$A_{OFF}$  = .....: quota, stimata in misura del ..% del canone annuo, inerente la remunerazione dell'investimento iniziale per la realizzazione delle Opere.

Il Canone  $C_{OFF}$  si riferisce alla gestione di  $N_0 = 4460$  centri luminosi di baseline.

Gli addendi del canone  $E_{OFF}$  e  $G_{OFF}$  dovranno essere aggiornati, a partire dalla data di avvio del servizio, in relazione alle possibili variazioni di cui all'articolo 15 allo scopo di garantire l'invarianza nel tempo della remuneratività della commessa. La componente  $A_{OFF}$ , rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della Concessione.

Limitatamente per il primo anno di gestione della presente Convenzione, verrà riconosciuto, stante la consistenza degli impianti, un contributo una tantum come indicato nel Piano Economico Finanziario (Allegato B). E' previsto l'introito del contributo una tantum all'anno 1 ed il risconto dello stesso dall'anno 1 al termine della durata della concessione.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 106 comma 4 del Codice, l' Amministrazione accetta sin d' ora che i propri debiti verso l' Aggiudicatario relativi al canone di riqualificazione siano ceduti dal Concessionario stesso al soggetto finanziatore (cessione pro-soluto).

#### **Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del canone)**

La revisione del canone di cui all'art.14 sarà effettuata, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, limitatamente alle sue componenti variabili E e G, al solo allo scopo di mantenere invariata nel tempo la redditività della commessa.

La revisione del canone sarà calcolata annualmente, applicando i criteri di seguito indicati.

#### **15.1 Revisione della componente per l'approvvigionamento di energia elettrica E**

Definizioni:

- ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- $t_{OFF}$  data (mese\_anno) di presentazione dell'offerta
- $t_0$  data (mese\_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
- $t_n$  anno di revisione del prezzo; l'aggiornamento del canone avverrà entro il 31 gennaio dell'anno stesso;
- $E_{OFF}$  quota parte del canone offerto riferito all'energia elettrica (espresso in Euro/anno)
- $E_0$  quota parte del canone riferito all'energia elettrica aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo anno di aggiornamento (espresso in Euro/anno)
- $E_n$  quota parte del canone relativo all'energia elettrica, riferito all'anno  $t_n$  (espresso in Euro/anno)
- $P_{OFF}$  prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh.  $P_{OFF}$  si calcola come segue:

$P_{OFF} = PUN_{OFF-12} + ONERIO_{OFF-12} + DISPACCIAMENTO_{OFF-12} + TRASPORTO_{OFF-12} + ACCISA_{OFF-12}$  essendo:  
 $PUN_{OFF-12}$  media ponderata dei 12 mesi precedenti  $t_{OFF}$  del PUN pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito seguente:  
<http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx> aumentato delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,2% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.

$ONERIO_{OFF-12}$  media ponderata dei 12 mesi precedenti  $t_{OFF}$  degli oneri di sistema del "mercato libero espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it))

$DISPACCIAMENTO_{OFF-12}$  media ponderata dei 12 mesi precedenti  $t_{OFF}$  dei corrispettivi relativi al dispacciamento del "mercato libero", espressi in Euro/MWh, aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione. Attualmente gli elementi del dispacciamento sono i seguenti:

MSD - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento" così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 comma 44.3 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. ([www.terna.it](http://www.terna.it));

DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

Costi per la modulazione della produzione di energia eolica così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria così come definito dalla deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 e s.m.i.

$TRASPORTO_{OFF-12}$  : media ponderata dei 12 mesi precedenti  $t_{OFF}$  degli oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA;

ACCISA<sub>OFF-12</sub> media ponderata dei 12 mesi precedenti t<sub>OFF</sub> del valore dell'accisa espressa in Euro/MWh stabilita per l'energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.

- P<sub>0</sub> prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data t<sub>0</sub> dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh. P<sub>0</sub> si calcola come precedentemente descritto per POFF con riferimento alla data t<sub>0</sub> invece che a t<sub>OFF</sub>
- P<sub>n</sub> Prezzo dell'energia (al netto dell'iva) alla data di revisione t<sub>n</sub>, dato da:

P<sub>n</sub> = PUN<sub>n</sub> + ONER<sub>n</sub> + DISPACCIAMENTO<sub>n</sub> + TRASPORTO<sub>n</sub> + ACCISA<sub>n</sub> essendo:

- PUN<sub>n</sub> la media pesata del PUN dei 12 mesi precedenti la data t<sub>n</sub>, aumentata delle perdite standard di rete Pr:

$$PUN_n = (1 + P_r) \times \sum_{j=1}^{12} (L_1^j \times F_1^j + L_2^j \times F_2^j + L_3^j \times F_3^j) \times M^j$$

La formula si applica per i 12 mesi dell'anno precedente, con il seguente significato dei simboli;

con j=1: L<sub>1</sub><sup>1</sup> è la percentuale di prelievo dell'energia per la fascia oraria F1 del mese 1 (gennaio) dell'anno precedente; F<sub>1</sub><sup>1</sup> è il valore del prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al mese 1 dell'anno precedente; analogamente L<sub>2</sub><sup>1</sup>, F<sub>2</sub><sup>1</sup> e L<sub>3</sub><sup>1</sup>, F<sub>3</sub><sup>1</sup> sono rispettivamente le percentuali di prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese 1 dell'anno precedente; M<sub>1</sub> rappresenta la percentuale convenzionale di prelievi del mese di gennaio rispetto al totale dell'anno.

j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese 2 (febbraio) dell'anno precedente).

- ONER<sub>n</sub> è la media pesata dei valori degli oneri di sistema per l'anno precedente espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M<sup>j</sup>

Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti stabilite dall'ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

- DISPACCIAMENTO<sub>n</sub> è la media pesata dei valori del dispacciamento per l'anno precedente ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M<sup>j</sup>;

Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall'ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

- TRASPORTO<sub>n</sub> è la media pesata dei valori del Trasporto per l'anno precedente ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M<sup>j</sup>;

Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche stabilite dall'ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

- ACCISA<sub>n</sub> è la media pesata dei valori dell'Accisa per l'anno precedente la data t<sub>n</sub> ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M<sup>j</sup>;

- Qualora intervenga una modifica da parte dell'ARERA tale per cui il valore di uno o più degli addendi che compongono P<sub>n</sub> non sia espresso in Euro/MWh, si provvederà a ricondurre il valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.

Analogamente, qualora l'ARERA introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo dell'energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sarà conseguentemente adeguata.

Posto quanto sopra,

- la componente  $E_0$  del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e l'inizio dell'anno successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

$$E_0 = E_{OFF} \times \frac{P_0}{P_{OFF}}$$

- la componente  $E_n$  del canone (espressa in Euro/anno), valida per gli anni successivi è data da:

$$E_n = E_0 \times \frac{P_n}{P_0}$$

## **15.2 Revisione della componente di gestione del servizio G**

Definiamo i seguenti indici:

- $t_{OFF}$  data (mese\_anno) di presentazione dell'offerta
- $t_0$  data (mese\_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
- $t_n$  anno di revisione del prezzo; l'aggiornamento del canone avverrà entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione;
- $G_{OFF}$  componente del canone annuale (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi riferito alla data  $t_{OFF}$
- $G_0$  componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino alla prima revisione annuale del prezzo
- $G_n$  quota parte del canone (espresso in Euro/anno) di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi, riferito all'anno  $t_n$ ;
- $I_{OFF}$  valore dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese\_anno) di presentazione dell'offerta;
- $I_0$  valore dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese\_anno) di stipula del contratto;
- $I_n$  valore medio dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 12 mesi precedenti l'anno  $t_n$ ;

Posto quanto sopra,

- la componente  $G_0$  del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio ed il primo aggiornamento, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

$$G_0 = G_{OFF} \times \frac{I_0}{I_{OFF}}$$

- la componente  $G_n$  del canone (espressa in Euro/anno), calcolata all'anno  $t_n$ , è data da:

$$G_n = G_0 \times \frac{I_n}{I_0}$$

- Il canone  $C_0$  (espresso in Euro/anno) valido per il periodo intercorrente tra l'avvio del servizio e l'anno successivo sarà:

$$C_0 = E_0 + G_0 + A_{OFF}$$

Il canone  $C_n$  (espresso in Euro/anno) calcolato all'anno  $t_n$  sarà:

$$C_n = E_n + G_n + A_{OFF}$$

### **15.3 Rimodulazione del canone in funzione dell'ottenimento di finanziamenti esterni alla Concessione**

Nei limiti del disposto dell'art. 180 comma 6 del Codice, il Concessionario si impegna a portare in detrazione dai costi sostenuti per l'investimento effettuato eventuali fondi corrisposti dall'Ente Concedente e provenienti da finanziamenti regionali, nazionali o euro-comunitari nonché da enti privati destinati ad investimenti relativi ad interventi di risparmio energetico. Rientrano nella categoria di fondi anche l'ottenimento da parte del Concedente di fondi destinati ai programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Recovery Plan, o di programmi "aggiuntivi", o altre tipologie di fondi previsti. Tali fondi finanzieranno la realizzazione di infrastrutture o beni strumentali o utili al progetto di realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, oggetto di concessione e, previa applicazione della procedura di riequilibrio economico finanziario della concessione come contrattualmente previsto.

Rientrano nei fondi che possono essere portati in detrazione anche la valorizzazione economica che l'Ente Concedente potrebbe ottenere con la messa sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica ottenibili dall'intervento di efficientamento derivante dalla Concessione e che ai sensi di quanto previsto dall'ultima allinea dell'art.2.1 della presente Concessione restano in capo e quindi in titolarità al Concedente.

In conseguenza di quanto sopra il Concessionario si impegna, di concerto con l'Amministrazione concedente, a rimodulare il valore assoluto del canone relativo alla quota di ammortamento in diminuzione rispetto a quanto calcolato nel punto che precede. Gli eventuali versamenti effettuati in anticipazione ai sensi dell'ipotesi sopra citata dovranno essere coperti da idonea garanzia fideiussoria assicurativa, secondo disposizione di legge. Analogamente gli effetti finanziari derivanti da una anticipazione del valore del canone per effetto della corresponsione di tali fondi/contributi saranno valutati equamente dall'Ente Concedente e dal Concessionario in applicazione a quanto previsto dal successivo art.18 del presente atto.

### **15.4 Ampliamenti ed integrazioni**

In caso di ampliamento del perimetro di gestione degli impianti di illuminazione pubblica in corso di concessione, relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sarà definito come di seguito specificato, con riferimento ai seguenti parametri:

$d_x$  data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

$num\_giorni$  numero di giorni calendariali residui che intercorrono da  $d_x$  alla fine dell'anno in corso

$W_{new}$  Potenza nominale complessiva dell'impianto da prendere in gestione (somma potenze nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);

$N_{new}$  Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;

$W_n$  Potenza nominale complessiva dell'impianto calcolata alla data  $d_x$ , al netto di  $W_{new}$

$N_n$  Numero totale di lampade alla data  $d_x$ , al netto di  $N_{new}$

$C_{new}$  Importo una tantum aggiuntivo al canone di gestione per i nuovi impianti acquisiti; si applica in aggiunta al canone solo per il periodo intercorrente tra la data  $d_x$  e la fine dell'anno in corso; dall'anno successivo si applicherà un unico canone di gestione comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti

Definite le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (esprese in Euro/anno ed arrotondate alla 5<sup>a</sup> cifra decimale):

$$E_{new} = E_n \times \frac{W_{new}}{W_n}$$

$$G_{new} = G_n \times \frac{N_{new}}{N_n}$$

l'importo del corrispettivo aggiuntivo al canone di gestione (relativo al periodo transitorio fino al termine dell'anno in corso) risulta quindi:

$$C_{new} = \frac{num\_giorni}{365} \times (E_{new} + G_{new})$$

Quest'ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine dell'anno in cui avviene l'acquisizione di nuovi punti luce.

A partire dall'anno successivo, il canone  $C_n$  sarà aggiornato, includendo anche i nuovi punti luce gestiti, applicando le formule descritte in precedenza sostituendo ai valori di  $E_0$  e  $G_0$  i seguenti nuovi valori  $E'_0$  e  $G'_0$

$$E'_0 = E_0 \times \left( 1 + \frac{W_{new}}{W_n} \right)$$

$$G'_0 = G_0 \times \left( 1 + \frac{N_{new}}{N_n} \right)$$

#### **CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)**

## Articolo 16 (Modalità di gestione dei servizi)

Con riferimento ai servizi affidati al Concessionario e specificati all'articolo 2 della presente Convenzione, Il Concessionario metterà a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso l'accesso ad un portale dedicato, così come descritto nel Progetto dell'Offerta, atto a consentirgli la tempestiva verifica dei livelli qualitativi di servizio.

L'avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna degli impianti.

La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 1.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti a),b) o c), il Concessionario laddove non fosse in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dovrà dare immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni.

Nei casi di cui ai punti a), b) o c):

- i corrispettivi di cui all'articolo 14 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 3 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 giorni dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione determini una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir superiore a 2 (due) punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.

La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redigerà il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c), al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, in quanto compatibili.

Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.

### **Articolo 17 (Regolamentazione dei lavori)**

Gli aspetti regolamentati sono la progettazione esecutiva, le modalità di inizio ed ultimazione dei lavori, il rispetto del programma degli interventi e l'applicazione di penalità per i ritardi, gli oneri e gli obblighi del Concessionario relativamente ai lavori, la qualità dei materiali e le prescrizioni per le opere, la documentazione tecnica che il Concessionario dovrà consegnare al Concedente al termine dei lavori, la regolamentazione dei lavori non facenti parte del presente contratto e la regolamentazione delle operazioni di collaudo tecnico ed amministrativo.

Sono da considerarsi oneri ricompresi nel corrispettivo del contratto a carico del Concessionario:

- a) la realizzazione, su tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio ed oggetto della presente Concessione così come individuati nel Progetto dell'offerta, degli interventi di adeguamento alle normative vigenti, di riqualificazione tecnologica, di ammodernamento e di risparmio energetico;
- b) il finanziamento degli investimenti;
- c) l'installazione di dispositivi elettronici atti a supportare apparecchiature per la somministrazione di servizi aggiuntivi di pubblica utilità, meglio definiti nel concetto di 'smart city';
- d) la corresponsione degli oneri d'energia previa voltura ovvero nuova stipulazione di contratti di fornitura dell'energia elettrica in capo al Concessionario.
- e) l'esecuzione, con cadenza triennale, di analisi tecnico-energetiche;
- f) presenziare su richiesta del Concedente alle Conferenze di Servizi indette dall'Amministrazione o da altri Enti;
- g) la verifica periodica secondo quanto previsto dalle vigenti normative della funzionalità dei sistemi di protezione dai contatti indiretti mediante messa a terra (classe di isolamento I) e/o la sostituzione dei componenti atti a realizzare la classe di isolamento II in conformità al Progetto Esecutivo;
- h) la sostituzione e smaltimento delle lampade ed altro materiale, secondo i programmi manutentivi previsti nel Progetto dell'Offerta, in conformità ai disposti di legge e regolamentari relativi ai materiali tossici e/o nocivi e lo smaltimento dei rifiuti in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i) la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Concessione. Eventuali interventi migliorativi che il Concessionario dovesse ritenere necessari, volti, ad esempio, a razionalizzare le forniture energetiche e/o la quantità e la allocazione dei quadri elettrici, saranno consentiti senza specifiche formalizzazioni, sempre intendendone i relativi oneri;

- j) l'esecuzione degli interventi aggiuntivi di riqualificazione proposti dal Concessionario in sede di offerta;
- k) la verifica con l'ente gestore del servizio di distribuzione elettrica delle reti esistenti, l'interconnessione e le interferenze con le altre reti del territorio comunale;
- l) la messa a disposizione dell'Amministrazione e dei soggetti terzi da questa individuati, degli impianti predisposti ai servizi smart cities o da predisporre ai medesimi;
- m) la verifica statica preliminare delle palificazioni e la relativa bonifica o sostituzione in modo da mettere in sicurezza l'impianto come previsto dal Progetto Esecutivo;
- n) la gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, preventiva, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione come definita ed illustrata nel Progetto Esecutivo;
- o) il censimento dei carichi esogeni elettrici e statici per consentire al Concedente di avviare le pratiche per il distacco e la rimozione di quelli non autorizzati nonché l'installazione di idoneo misuratore di energia in apposito centralino per i carichi esogeni elettrici che verranno mantenuti e che verranno addebitati annualmente al Concedente;
- q) la sostituzione dei sostegni che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi e quindi non essere più conformi alla normativa di riferimento;
- r) la sostituzione degli apparecchi di illuminazione che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi, riducendo l'illuminamento a valori inferiori a quelli nominali indicati dal costruttore;
- s) la sostituzione delle linee elettriche aeree e/o sotterranee diverse da quelle di competenza del gestore del servizio di distribuzione elettrica non più in grado di assicurare la corretta alimentazione degli apparecchi di illuminazione in termini di funzionalità e sicurezza elettrica ad esempio a causa di deterioramento degli isolamenti;
- t) la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose classificate come RAEE professionali in conformità all'art. 4.1.5.2 del D.M. 29.09.2017;
- u) la redazione del DAIE o di altro documento previsto dalla normativa di riferimento ovvero l'aggiornamento di quello esistente, compreso in particolare il censimento georeferenziato dei punti luce;
- v) formazione del personale comunale indicato dal Concedente in merito ai sistemi di tele-controllo e tele-gestione;
- w) fornire pareri consultivi in merito a progetti urbanistici esecutivi eseguiti dal Concedente o da terzi entro 15 gg dal ricevimento dell'istanza.

Oltre agli oneri inerenti il finanziamento e l'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni ed alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto della presente proposta, sono ricompresi nel corrispettivo della concessione gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) Autorizzazioni, licenze. Spese, atti, istanze, pratiche autorizzative relative ad espropri, servitù di elettrodotto, passaggi in aree vincolate, che attengono agli adempimenti ed agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali ed altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività operative, interventi, lavori previsti dalla presente proposta e più generalmente per una corretta installazione, gestione, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

b) Manodopera. Spese ed oneri per retribuzione, assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso del contratto. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dell'Amministrazione concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi dipendenti.

c) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, ed in ogni caso entro e non oltre 10 giorni dal preavviso al Comune di fine lavori, il Concessionario si impegna a provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

d) Ripristini. Al termine dei lavori il Concessionario si impegna al ripristino del suolo pubblico secondo le modalità previste dal Progetto Esecutivo, con particolare riferimento alle attività dello smaltimento dei materiali di risulta.

e) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Il Concessionario esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito.

f) Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario provvederà a comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, provvederà a fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;
- controlli e verifiche dei lavori compiuti, richiesti dalla Direzione lavori del Comune, sia da parte di collaudatori esterni durante le operazioni di collaudo.

g) Rapporti con altre ditte. Il Concessionario si impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici a cui l'Amministrazione concedente abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori, nel rispetto del disposto dell'art. 27 comma 6 del Codice.

h) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione avesse a prescrivere.

i) Aggiornamento documentazione. Il Concessionario si impegna ad aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto informatico, unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio.

l) Progettazione esecutiva degli interventi e redazione DAIE o altro documento previsto dalla normativa vigente. Il Concessionario si impegna a realizzare la progettazione a suo carico, provvedendo a sottoporla ad approvazione dell'Amministrazione concedente. Il Concessionario provvederà, a sue spese, a predisporre il DAIE ovvero aggiornare quello esistente.

m) Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza (D.L.C.). il Concessionario sosterrà gli oneri per la Direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

q) Sicurezza. Il Concessionario si impegna predisporre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dopo l'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano per le misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione ed alle organizzazioni che ne debbano essere informate.

r) Diritti umani e condizioni di lavoro. Il Concessionario si impegna a garantire per tutta la vigenza contrattuale il rispetto dei principi di responsabilità sociale tramite l'applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 'Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici'. Il rispetto degli standard sociali identificati nelle Linee Guida sopra indicate nonché nelle Convenzioni ILO in materia, sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Amministrazione concedente ed è garantito dal Concessionario dall'adozione ed applicazione del modello organizzativo ex L. 231/01.

Sono a carico dell'Amministrazione comunale concedente:

1) il coordinamento con le autorità preposte in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione (in particolare per gli impianti di pubblica illuminazione);

2) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione, con provvedimenti anche su alberi in proprietà privata che impediscano in qualche modo il flusso luminoso;

3) il pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale si assume i seguenti impegni:

- accordare gratuitamente e limitatamente alle opere di manutenzione, ampliamento, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione, l'occupazione temporanea della proprietà comunale con gli attrezzi ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione;

- non disattivare e/o spostare le Apparecchiature installate. Qualora per cause di forza maggiore ciò dovesse avvenire, l'Amministrazione concedente deve darne comunicazione a mezzo PEC con almeno 5 giorni di anticipo;

4) in occasione di eventuali pignoramenti, sequestri o diritti vantati da terzi nei confronti dell'Amministrazione concedente, a rendere noto nelle forme opportune (ivi compresa apposita dichiarazione nei verbali dei relativi procedimenti) alle parti ed agli ufficiali procedenti che gli impianti di illuminazione pubblica sono dati in gestione al Concessionario sino al termine del contratto, informando quest'ultimo tempestivamente a mezzo PEC delle relative esecuzioni;

5) non rilasciare autorizzazione ad eventuali allacci di illuminazioni tipo "luminarie" e/o simili sulle linee di Pubblica Illuminazione, quando le stesse violano normative vigenti, in caso di incompatibilità tecnica o comportino pericolo di incolumità pubblica così come segnalato e motivato dal Concessionario;

6) supportare il concessionario nelle fasi di coordinamento scavi con gli enti proprietari e/o gestori dei servizi presenti nel sottosuolo per ottenere i relativi nulla osta alla realizzazione dei progetti presentati all'amministrazione;

7) supportare il Concessionario nella richiesta per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o per l'ottenimento delle autorizzazioni dei privati cittadini alla posa di componenti di impianto su aree private o su edifici.

Tutti gli oneri attinenti alla progettazione, la fornitura ed esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, oggetto d'investimento nell'ambito del servizio di illuminazione richiesto, saranno effettuati senza alcuna partecipazione finanziaria diretta dell'Amministrazione con finanziamento da parte del Concessionario.

Pertanto, il Concessionario dovrà sostenere tutte le spese d'investimento necessarie e recuperare tali spese (comprehensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle economie gestionali generate. L'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'Amministrazione concedente.

Al di fuori degli obblighi di investimento assunti in sede di offerta, nel corso di tutta la durata del contratto di concessione, il Concessionario ha la facoltà di proporre investimenti facoltativi, presentando una relazione tecnica sottoscritta da progettista abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente del 27/09/2017 e la relativa variazione del piano economico finanziario. L'Amministrazione concedente si riserverà l'accettazione nel solo caso in cui il ritorno dell'investimento effettuato dal Concessionario sia previsto entro la durata contrattuale e sia a totale carico del Concessionario senza alcuna partecipazione finanziaria diretta dell'Amministrazione concedente.

#### **Articolo 18 (Revisione della Concessione e istanza di riequilibrio)**

L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano Economico Finanziario allegato "B" al presente contratto di concessione è assicurato dalla corresponsione da parte del Comune del canone annuo di gestione del servizio. Il suddetto Piano contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario, elencati in premessa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, le variazioni apportate dall'Ente Concedente a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e, in mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà recedere dal presente contratto, con le conseguenze di cui ai successivi punti.

La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della Concessione potrà essere richiesta dal Concessionario qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di redditività, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario non risulti determinata da eventi riconducibili al Concessionario.

Rientrano tra i predetti eventi, a titolo non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibile al Concedente o di altri enti pubblici competenti;
- c) i casi di sospensione dei servizi per ragioni di interesse pubblico, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 30 giorni e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR o Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali.

Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario sarà effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente darà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al punto successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai casi a), b) o c), il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne darà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri le cause ed i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti dovranno avviare senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

Entro 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta scritta del Concessionario, il RUP dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione.

La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione.

La revisione dovrà, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Detta revisione dovrà essere attuata modificando il canone o, in via assolutamente eccezionale, allungando la durata della gestione fino a quando gli indicatori dell'equilibrio non eguaglieranno quelli di equilibrio indicati nel contratto e nel PEF originario.

La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione. Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione ai sensi dell'art. 165 co. 6 Codice degli Appalti, comunicando per iscritto tale intenzione al Concedente, il quale potrà evitare il recesso, comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

In tal caso, al Concessionario sarà rimborsato il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti compresi i costi finanziari sostenuti a tale data come evidenziati nel PEF, oppure, se non sia ancora stato raggiunto il collaudo, i costi utilmente ed effettivamente sostenuti sino a quella data.

Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al Concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Concedente.

#### **Articolo 19 (Servizi Aggiuntivi)**

Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto potranno essere richiesti entro i limiti di cui all'articolo 32 del D.lgs. n° 50/2016. In via del tutto residuale seguono le medesime regole di quanto di declinato anche quelle attività che ai sensi dell'art.1 della presente convenzione non sono comprese nelle attività di manutenzione straordinaria remunerate dal Canone, sia che tali attività siano commissionate da Committente dopo aver condiviso un preventivo sia che siano eseguite da Concessionario in autonomia per assicurare sicurezza e qualità del servizio (i c.d. interventi Extra Canone).

A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione del preventivo o dell'eventuale progetto definitivo e/o esecutivo dei servizi aggiuntivi richiesti e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in ordine decrescente di priorità:

- Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) - Prezzario di Impianti Elettrici;
- Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta per i prezzi di cui al punto a). Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente per l'approvazione stessa.

Al ricevimento dell'ordine formale del Concedente, il Concessionario darà corso all'esecuzione degli interventi, nei tempi specificatamente concordati con il Concedente.

Per ciascun intervento così commissionato, il Concessionario fatturerà il relativo corrispettivo al Concedente, in unica soluzione od a stato di avanzamento lavori, secondo quanto preventivamente convenuto con il Concedente.

#### **CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)**

##### **Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario)**

Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

#### **Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)**

Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii, una cauzione definitiva dell'importo di € .... (.....) ridotta al 50% e ulteriormente al 20% per il possesso delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001, a mezzo di fidejussione .... rilasciata da .... in data ...., n. ....

Il Concessionario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.

Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della Concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le Parti.

Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di € .... (.....), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'Opera, a mezzo di fidejussione .... rilasciata da .... in data ...., n. ....

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a garanzia del corretto svolgimento delle attività oggetto della Concessione, il Concessionario:

(a) presenta alla firma della presente Convenzione polizza di Assicurazione Generale RCT/O n. .... rilasciata da .... con un massimale RCT di ... e con un massimale di RCO di .....; più precisamente la polizza assicura il Concessionario dai rischi dovuti a:

- Danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari
- Danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi

(b) presenta alla firma della presente Convenzione la polizza di assicurazione n. .... rilasciata da .... per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione dei relativi certificati di collaudo. Detta polizza copre oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi; la polizza ha un massimale di euro .....

(c) stipulerà una polizza assicurativa CAR (Contractor's all risk) ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016, e con massimali minimi pari ad € .... per la sezione danni, e € .... per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente per ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza (quietanze).

È di esclusiva competenza e spettanza del Concessionario l'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare danni a cose e persone.

L'Amministrazione concedente viene pertanto esonerata da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento del presente servizio anche da parte degli eventuali subappaltatori.

## **CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

### **Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)**

Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.

La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.

Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

### **Articolo 23 (Foro competente)**

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in .....e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di .....

## **CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)**

### **Articolo 24 (Risoluzione del contratto per inadempimento)**

Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente articolo, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1454 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo. Al fine di quantificare gli importi di cui ai commi successivi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro ..... (.....) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere.

Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso (fatti salvi maggiori danni), sarà in ogni caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

- del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- delle penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

- di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

Nel caso in cui la suddetta somma dovesse superare l'ammontare del canone annuo di cui alla presente concessione, lo stesso sarà rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di interesse. La durata del periodo di ammortamento è pertanto determinata dal rapporto tra la suddetta somma da rimborsare e l'importo del canone annuo.

Qualora sia il Concessionario a rendersi inadempiente, lo stesso avrà diritto al rimborso da parte del Concedente, del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, con decurtazione del 10 % a titolo di penale e di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o normativi.

Nel caso in cui il suddetto rimborso dovesse superare l'ammontare del canone annuo di cui alla presente concessione lo stesso verrà rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di interesse. La durata del periodo di ammortamento è pertanto determinata dal rapporto tra la suddetta somma da rimborsare e l'importo del canone annuo.

Fermo restando quanto descritto all'articolo 8 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente gli impianti oggetto della concessione.

Il Concedente potrà altresì risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione al Concessionario, nei seguenti casi:

- cessione del contratto non autorizzato dal Concedente;
- ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;
- mancato rinnovo delle fidejussioni e delle polizze assicurative;
- violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto definito nell'articolo 41 della Concessione;
- violazione di eventuali protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011;
- caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario;
- perdita dei requisiti generali e/o di capacità tecnico professionale da parte del Concessionario.

## **CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)**

### **Articolo 25 (Riservatezza della documentazione) - PRIVACY- INFORMATIVA ART.13 Regolamento UE n. 679/2016**

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente. La responsabilità del Concedente in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche ai propri funzionari e dipendenti. In caso di inosservanza, saranno applicate le norme di legge. Quale reciprocità anche per il Concessionario viene previsto l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio.

L'Amministrazione comunale, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico. L'Amministrazione informa altresì il Concessionario che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo e di cui al capo III del Reg. UE 2016/679.

Il Concessionario informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sondrio.

Per le attività oggetto del Contratto, il Concessionario assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali per conto del Titolare Comune di Sondrio.

Dovrà pertanto attenersi ai vincoli, agli obblighi ed alle norme sulla sicurezza dei dati personali, previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ed, in particolare, dagli artt. 28, 29 e 32, in tema di misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. Il Concessionario sarà tenuto al rispetto di tutta la successiva normativa nazionale in materia.

#### **Articolo 26 (forma del contratto - spese e oneri accessori)**

Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto relativo alla presente Concessione saranno a carico del Concessionario.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

#### **Articolo 27 (Proprietà degli impianti)**

Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della stipula ed acquisisce la proprietà degli ulteriori impianti eventualmente realizzati dal Concessionario ai sensi dell'articolo 19 fin dalla realizzazione.

#### **Articolo 28 (Proprietà intellettuale)**

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie relative all'impianto, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sarà consentito automaticamente e gratuitamente al Concedente e agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di previa informazione scritta al Concessionario e nei limiti delle mere finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettati in capo al Concessionario.

### **Articolo 29 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)**

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

### **Articolo 30 (cessione di credito)**

E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta.

### **Articolo 31 (Essenzialità delle clausole)**

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. Dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

### **Articolo 32 (Discordanze negli atti contrattuali)**

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra i diversi documenti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- Contratto/concessione;
- Specificazioni Caratteristiche del Servizio e relativi allegati;
- Servizi offerti presentati in sede di offerta o specificati nel corso dell'Appalto.

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, quest'ultimo è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.

### **Articolo 33 (Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile)**

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

### **Articolo 34 (Comunicazioni)**

Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente Concessione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo 35.

### **Articolo 35 (Elezione di domicilio, dati societari)**

Le Parti eleggono ai fini della presente Concessione il seguente domicilio:

per il Concessionario, presso \_\_\_\_\_

per il Concedente, presso la propria sede Municipale.

I dati dei Soggetti interessati alla presente concessione sono i seguenti:

Il Concessionario:

-----

Il Concedente:

Comune di **SONDRIO**

-----

Allegato A: Matrice dei rischi

Allegato B: Piano Economico Finanziario